Civile Ord. Sez. L Num. 24558 Anno 2026
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: ORIO ATTILIO FRANCO
Data pubblicazione: 07/08/2026

Oggetto

Cooperativa sociale

lavoro subordinato

R.G.N. 19633/2022
Cron.
Rep.
Ud 13/05/2026
CC

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 19633-2022 proposto da:

KALEIDOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA GROSSI;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

- resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 34/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 132/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione originariamente proposta da Kaleidos società cooperativa sociale a r.l. al verbale di ispezione del 30/3/2016 con cui erano state accertate omissioni contributive per avere la società "occupato in nero e successivamente dissimulato, veri e propri rapporti di lavoro subordinato" con soci lavoratori (in assenza però di versamento di quote sociali e di partecipazione alla vita sociale della cooperativa) mediante la costituzione di "simulati contratti a progetto, di collaborazione professionale ex art. 2222 c.c., e di apprendistato professionalizzante", per lo svolgimento di mansioni di cura di minori accolti nella struttura della società, come comunità rieducativa, allontanati dalle famiglie per disposizione della magistratura minorile.

La Corte territoriale ha ritenuto che, con riguardo ai contratti di collaborazione a progetto, mancava la sufficiente indicazione di uno specifico progetto o programma di lavoro, essendo descritte mansioni che integrano sostanzialmente l'oggetto sociale, laddove non è consentito ricorrere a tali forme contrattuali per far fronte ad una necessità strutturale dell'azienda o per indefinite o modificabili esigenze aziendali, ed essendo state raccolte deposizioni testimoniali descrittive di una distribuzione di turni con orari prestabiliti, della percezione di un compenso predeterminato, della partecipazione a riunioni organizzative, sicché si intendeva operante la sanzione della conversione in rapporto subordinato ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 276/03. Riguardo ai contratti di apprendistato professionalizzante ex art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

49 d.lgs. 276/03, avente causa mista di addestramento pratico e insegnamento complementare per l'acquisizione di una qualifica professionale attraverso la formazione, mancava nella lettera di assunzione la qualifica finale da conseguire essendo riportata la sola qualifica di ingresso, e mancava la produzione dei registri di presenza e degli attestati di frequenza ricognitivi dello svolgimento di attività formative, e per un lavoratore mancava anche il piano formativo. Riguardo alle collaborazioni autonome ex art. 2222 c.c. era stato accertato che le due educatrici erano inserite nell'organico aziendale, impegnandosi in turni di 5 giorni a settimana, in regime di full time, con soggezione alle direttive ed istruzioni sul lavoro, date dal direttore e dai superiori gerarchici. Quanto al lavoro in nero era stato accertato che prima della loro assunzione come collaboratori a progetto o come apprendisti, i lavoratori avevano svolto attività di volontariato senza però alcuna variazione nelle concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative svolte nei due consecutivi periodi. In sostanza, per tutti i lavoratori era stato accertato il rapporto di lavoro subordinato, quale presupposto per il recupero contributivo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società cooperativa, affidandosi a 3 motivi; INPS è rimasta intimata.

3. La causa è stata trattata e decisa nell'adunanza camerale del 13 maggio 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 co.1 e 69 d.lgs. 276/03 per avere la Corte d'appello errato nell'applicazione delle norme di disciplina della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

materia; era stato ritenuto che il progetto indicato nei contratti, consistente nell' "*organizzare e gestire il progetto educativo che il Tribunale dei minori vorrà affidare alla committente e ospitati presso la casa di accoglienza*", non valesse ad individuare uno specifico progetto, attinente sostanzialmente alla assegnazione di mansioni integranti l'attività di impresa svolta dal datore di lavoro; invero, ritiene la ricorrente, non è richiesto che il progetto attenga ad una attività eccezionale, originale, diversa da quella ordinaria di impresa, né deve trattarsi di una attività altamente specialistica, unica, irripetibile, ma occorre l'indicazione di un risultato che giustifichi l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi che nelle modalità di realizzazione; e nel contratto, osserva la parte, era indicato il "progetto educativo" dei minori affidati alla Comunità gestita dalla cooperativa, e non si riferiva all'intera attività svolta dalla società, che comunque era tenuta a garantire ai minori il vitto, l'alloggio, la pulizia, e l'espletamento di attività quotidiane, estranee al progetto precipuamente educativo.

1.1 - Il motivo è infondato. Va tenuto distinto il progetto educativo per il quale occorre avvalersi di personale specialistico che segue il programma, attui il percorso specifico per ciascun minore e realizzi un obiettivo di recupero, dalla attività della cooperativa che non si limita a garantire una statica accoglienza di minori allontanati dalla famiglia ma si traduce nella creazione di una comunità educativa volta ad accogliere minori allontanati dalla famiglia per disposizione della magistratura minorile. Nel suo complesso operativo la cooperativa sociale deve potersi avvalere non solo di idonea struttura e adeguata organizzazione di mezzi e personale, ma anche di programmi specifici per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

assistenza, accoglienza, rieducazione di ciascun minore sotto ogni profilo e per soddisfarne precipue esigenze e bisogni.

1.2 - Ove la società intenda avvalersi di singole collaborazioni occorre che la specificità del progetto risulti esplicitata nel contratto, avente forma scritta *ad probationem*, in mancanza del quale esso si converte ex art. 69 in lavoro subordinato a tempo indeterminato; il progetto specifico non è solo un requisito dell'oggetto contrattuale ma una finalità giustificatrice del tipo contrattuale che, altrimenti, rimane ancorato alla forma basica della subordinazione in cui in esso si converte *ope legis* ex art. 69 co.1.; e sul punto l'impugnata sentenza, ha correttamente applicato la *regula juris*.

1.3 - Si rammenti quanto argomentato da questa Corte in ord. n.27543/20: In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.

1.4 - La Corte territoriale attraverso il compiuto accertamento di fatto svolto su base documentale e testimoniale, ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

correttamente applicato il testo normativo, avendo interpretato il tenore letterale delle clausole contrattuali in modo organico e coerente con l'oggetto dell'attività sociale; alla valutazione di aspecificità della previsione progettuale in ambito contrattuale è stato abbinato anche l'ulteriore approfondimento sul concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro dei collaboratori e sul comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, emergendo dati sulla turnazione lavorative, sul recupero di eventuali assenze, su riunioni organizzative, sulla percezione di un compenso eterodeterminato, sull'inserimento dei collaboratori nella organizzazione produttiva datoriale. La soluzione a cui la Corte è pervenuta, in linea con l'accertamento ispettivo, è esente da censure di legittimità.

2. Con il secondo motivo la società deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. in relazione all'art. 61 co.1 d.lgs. 276/03, all'art. 2222 c.c., e all'art. 17 lett. D, d.lgs. 117/2017, per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente la subordinazione in concomitanza con la vigenza dei contratti a progetto, con i contratti di collaborazione autonoma e con i periodi in cui i lavoratori avevano prestato attività di volontariato. In particolare, nella cooperativa sociale, poiché operante nel cd. terzo settore, è previsto lo svolgimento di attività di volontariato da parte di chi per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. Pur trattandosi di normativa entrata in vigore in epoca successiva al periodo oggetto della controversa contribuzione, da essa si poteva trarre un paradigma generale rispetto al quale poter scrutinare le prestazioni lavorative rese in favore di enti operanti in ambiti solidaristici; e non aveva rilievo la circostanza che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sussistesse la qualità di socio in capo ai lavoratori quanto la prestazione resa in regime di volontariato. Ritiene la parte ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare la causa effettiva dei rapporti in contestazione, le cui prestazioni non sono obbligatorie ma spontanee; e dall'esame testimoniale era emerso che l'orario veniva discusso e deciso senza alcuna imposizione, che non v'era chi impartiva ordini o direttive, che una volta definito il progetto ogni professionista "lavora di conseguenza", che il volontario aderente alla cooperativa come socio iniziava poi a collaborare con contratti a progetto o di apprendistato. Rileva quindi la mancanza di prova del vincolo di soggezione al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, discendente da ordini specifici e dall'esercizio di attività di vigilanza e controllo in esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione di autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale; altri elementi, come l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, e la forma della retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva.

2.1 - Il motivo è infondato: non si confronta con il nucleo centrale del percorso argomentativo svolto in sentenza, che non risiede nel fatto che alcuni lavoratori assunti a progetto o con contratto di collaborazione abbiano in precedenza svolto attività di volontariato, quanto nel giudizio comparativo attinente alla circostanza che le prestazioni svolte nel periodo di volontariato fossero poi del tutto sovrapponibili, per modalità di esecuzione, a quanto di seguito contrattualizzato La parte ricorrente non si duole del fatto che quelle modalità lavorative svolte nel periodo di volontariato non fossero espressive di subordinazione oppure che l'equiparazione postuma al lavoro riqualificato come subordinato non fosse idonea a tradurre, a posteriori, il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

volontariato in subordinazione, oppure ancora che nel periodo di "volontariato" non fossero ravvisabili gli indici sintomatici della subordinazione; resta invece ancorata alla natura del rapporto pre-contrattualizzato, mentre in sentenza si valorizza la prospettiva dinamica del rapporto del volontario che diventa socio e lavora in cooperativa, a prestazioni lavorative invariate.
2.2 - Nel riportare i brani delle deposizioni testimoniali il ricorrente tenta di introdurre, sotto forma di violazione di legge, una diversa interpretazione dei fatti; ma in concreto, dalla lettura degli stralci delle deposizioni riportate nel ricorso, risultano alcune circostanze sintomatiche della subordinazione, come l'esercizio di direttive e del potere disciplinare di tale sig. Speranza, l'esistenza di transazioni sul rimborso spese che, se riconosciuto in misura ad esso superiore, non è più espressiva di gratuità in ambito di volontariato (sul punto, si vedano l pronunce di questa Corte, sent. n. 12964/2008, n. 10974/10 e altre collegate) è stato affermato da questa Corte, con sent. sez. lav. n. 9468/13 che non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste. Sotto il profilo fiscale, è stato ulteriormente precisato (Cass. sez. 5, sent. 244451/2018) che "per evitare che il rapporto associativo mascheri un rapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi spese, e vanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfetario, ossia non collegati a spese specificamente individuate e documentate".

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.3 - Per contro, non risulta un dibattito su prove contrarie offerte dalla parte che intende negare la subordinazione, ovvero che si sia trattato di un lavoro gratuito o compensato con mero rimborso spese (nei limiti specifici e documentati di cui innanzi); per escludere il volontariato, quale modalità di lavoro spontaneo e gratuito, non occorre che i collaboratori siano legati all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore. Il percorso argomentativo svolto nella impugnata sentenza che ha affrontato il tema illustrando circostanze di fatto emerse dalle prove testimoniali non si discosta dai richiamati principi; neppure è stato contestato il rilievo espresso in sentenza circa la inopponibilità all'istituto previdenziale della transazione intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore considerato che l'obbligo contributivo (di cui si discute) si fonda sul calcolo della retribuzione imponibile, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi siano adempiuti o che lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti (Cass. 2642/2014), ovvero che abbia definito le proprie pretese con transazione (da Cass. ord. n.15411/2020: La transazione è estranea al rapporto di lavoro ed agli obblighi contributivi, perché alla base del calcolo degli oneri previdenziali deve sempre essere posta la retribuzione prevista per legge o per contratto, individuale o collettivo; ne consegue che le somme pagate a titolo di transazione dipendono da quest'ultimo contratto e non dal diverso contratto di lavoro, sicché l'assoggettabilità a contribuzione delle poste contenute nell'accordo transattivo è conseguenza dell'accertata natura retributiva delle stesse).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Con il terzo motivo la società cooperativa deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per non aver posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, incorrendo in *error in procedendo* per violazione dell'art 115 c.p.c.: la Corte d'appello aveva dato prevalenza al verbale ispettivo, oggetto di libera valutazione, ma occorre il concorso con altri elementi di prova, e la Corte territoriale aveva del tutto omesso l'esame delle risultanze dell'istruttoria testimoniale valorizzando unicamente il verbale ispettivo, senza neppure darne conto in motivazione. Neppure erano state considerate le confessioni stragiudiziali di coloro che avevano espressamente negato il rapporto subordinato, avendo svolto occasionalmente le proprie prestazioni quale soci volontari o svolgendo attività libero-professionale in favore della cooperativa.

3.1 – Il motivo è infondato. La violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone che il giudice abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti ma di sua iniziativa, al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, ovvero abbia ritenuto pacifici dei fatti contestati; o abbia disatteso la libera valutazione delle prove o abbia valutato con prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime (in tal senso, cfr. Cass. n. 9731/25, 20867/2020, 6774/22, 34786/21, 32505/23). Non si ravvisa la dedotta violazione di legge nell'avere il giudice dato prevalenza, nel proprio insindacabile ed autonomo giudizio di valutazione delle prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che ricorrano casi di valutazione legale della prova, alle risultanze del verbale ispettivo, integrante prova liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c. Sulla valenza probatoria del verbale ispettivo, si richiami la pronuncia di questa Corte sent. n. 14965/2012 "Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori". Ancora, si rammenti quanto argomentato in ord. 5851/2024 "Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.", ed anche sent. 9251/2010: "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti". Analogamente, sul tema si veda anche recente ord. n. 10634/2025 sul libero apprezzamento valutativo delle dichiarazioni rese dai lavoratori in corso di operazioni ispettive e verbalizzate, da parte del giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

restando la necessità di adeguata motivazione. Per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova (Cass. ord. 23252/2024). Il percorso valutativo degli elementi probatori raccolti, svolto dai giudici di merito, dall'esito conforme nei due gradi di giudizio, è esente da censure.

4. Da tutto quanto innanzi discende la pronuncia di rigetto del ricorso. Nulla si dispone in ordine alle spese processuali non essendosi costituito l'istituto regolarmente intimato. Seguono le disposizioni sul contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuti.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.

La Presidente

Lucia Esposito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale